



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, istituito dal decreto legislativo n.300/99 ha subito, negli ultimi anni, numerosi e diversi interventi di riforma da parte del legislatore. Nella precedente legislatura, infatti, con il decreto legge 18 maggio 2006, n.181 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n.233, il Ministero era stato nuovamente separato in due distinti Dicasteri: il Ministero della pubblica istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca. Ovviamente tutto ciò ha comportato l'adozione di due distinti regolamenti di organizzazione: il D.P.R. 21 dicembre 2007, n.260 per il Ministero della pubblica istruzione e il D.P.R. 19 novembre 2007, n.264 per il Ministero dell'università e della ricerca.

Successivamente la legge 24 dicembre 2007, n.244, all'articolo 1 comma 376 ha previsto che a partire dal Governo successivo a quello in carica alla data di entrata in vigore della legge, il numero dei Ministeri è stabilito dalle disposizioni del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300 nel testo pubblicato all'epoca dell'emanazione del decreto legislativo medesimo.

Tale disposizione ha richiesto, all'inizio di questa legislatura, l'adozione del decreto-legge 16 maggio 2008, n.85 convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n.121. Il predetto decreto-legge ha previsto, all'articolo 1, comma 5, che le funzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica sono trasferite al Ministero della pubblica istruzione che contemporaneamente assume la denominazione di Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Di qui la necessità di riunificare le strutture ed adeguare il regolamento di organizzazione del nuovo Dicastero.

Tuttavia il già citato decreto-legge n.85 del 2008, nel riconoscere l'esigenza di una rapida riorganizzazione delle strutture del Governo, ha previsto, per i Ministeri soggetti ad accorpamento, alcuni adempimenti preliminari all'adozione del regolamento governativo ai sensi dell'articolo 17, comma 4 bis della legge n.400/88. Tra di essi, l'adozione di tre decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri concernenti la ricognizione delle strutture trasferite (articolo 1, comma 8), i criteri e le modalità per l'individuazione delle risorse umane relative alle nuove funzioni (articolo 1, comma 18) e la definizione provvisoria degli uffici del Ministero (articolo 1, comma 20).

Per quanto concerne l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri relativo alla ricognizione delle strutture trasferite (art.1, comma 8), si è provveduto in data 23 luglio 2008, a trasmettere dello schema di dPCM alla Presidenza del Consiglio dei





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ministri- Dipartimento affari giuridici e legislativi, ai fini dell'acquisizione dei concerti del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, necessari per l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Per quanto riguarda invece gli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 18 e all'articolo 1, comma 20 non sono stati adottati per le seguenti ragioni. Per quanto attiene il d.P.C.M. ex comma 18, si è concordato con il Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio e con le amministrazioni concertanti di indicare, a completezza dei dati e della ricognizione da effettuare con il dPCM ex comma 8, la situazione relativa al personale (come dotazione organica di diritto e personale effettivamente in servizio) già negli allegati al dPCM adottato.

Per quanto attiene, invece, il dPCM ex comma 20, si è ritenuto di non procedere, nell'ambito della facoltà lasciata all'Amministrazione dalle disposizioni, sia in considerazione del breve periodo di vigenza consentito dalla disposizione del decreto legge (sei mesi al massimo), sia dei limiti derivanti dalla natura non normativa del dPCM, la quale avrebbe finito per far coincidere in gran parte i contenuti del dPCM adottato ex comma 8 con quello adottato ex comma 20, rendendo difficilmente praticabili anche gli accorpamenti delle direzioni.

E', invece, prevalsa l'esigenza di una sollecita riorganizzazione del Ministero e degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, che consenta un'efficace gestione del nuovo accorpamento di funzioni previsto dal decreto legge n. 85/2008. Per questa ragione, si è avviato, parallelamente, ricorrendo allo strumento giuridico più idoneo, l'iter istruttorio per la riorganizzazione degli uffici del Ministero e per la ridefinizione degli uffici di diretta collaborazione mediante l'adozione del regolamento definitivo.

Passando quindi all'esame dell'articolato, si fa presente quanto segue.

L'articolo 1 del regolamento annuncia il modello di organizzazione dipartimentale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca mentre l'articolo 2, nel denominare tali strutture centrali, sancisce che il Ministero è articolato, a livello periferico, negli uffici scolastici regionali.

L'articolo 3 introduce le attribuzioni dei capi dei dipartimenti, indicandone i compiti, le funzioni e le responsabilità.

L'articolo 4 tratta della Conferenza permanente dei capi dipartimento e dei direttori generali che si riunisce, almeno ogni sei mesi, per le questioni attinenti al coordinamento dell'attività dei rispettivi uffici e per formulare al Ministro proposte per l'emanazione di indirizzi e direttive al fine di assicurare il raccordo operativo fra i dipartimenti e lo svolgimento coordinato delle relative funzioni.





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

L'articolo 5, al primo comma, illustra le funzioni del dipartimento per l'istruzione, articolato in quattro direzioni generali. Tra le funzioni del dipartimento si segnalano in particolare: la definizione degli obiettivi formativi nei diversi gradi e tipologie di istruzione; l'organizzazione generale dell'istruzione scolastica, ordinamenti, curricula e programmi scolastici; la definizione degli indirizzi per l'organizzazione dei servizi nel territorio al fine di garantire livelli di prestazioni uniformi su tutto il territorio nazionale; la valutazione dell'efficienza dell'erogazione dei servizi nel territorio; il riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni in ambito europeo ed internazionale; l'individuazione degli obiettivi e degli standard e percorsi formativi in materia di istruzione superiore e di formazione tecnica superiore; la definizione degli indirizzi in materia di scuole paritarie e di scuole e corsi di istruzione non statale.

Il medesimo articolo 5, ai successivi commi, specifica funzioni, compiti e articolazione interna delle direzioni generali di cui si compone il dipartimento.

In particolare, la direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica e per lo studente, che si articola in 11 uffici dirigenziali non generali, svolge i compiti relativi agli ordinamenti, ai curricula e ai programmi scolastici; al sistema delle scuole paritarie e non paritarie; alla determinazione del calendario scolastico per la parte di competenza statale; agli indirizzi in materia di libri di testo; agli esami di Stato della scuola secondaria di I e di II grado con riferimento anche alla predisposizione e alla somministrazione delle prove degli esami stessi; alla materia delle certificazioni e del riconoscimento dei titoli di studio stranieri; agli adempimenti ministeriali in materia di esami di Stato al termine dei corsi di studio conclusivi di istruzione secondaria superiore e di quelli per il conseguimento delle abilitazioni all'esercizio delle professioni di geometra, perito agrario, ottico, odontotecnico e perito industriale; alla cura delle attività relative all'associazionismo degli studenti e dei genitori e alla promozione dello status dello studente della scuola e della sua condizione.

La direzione generale per gli affari internazionali dell'istruzione scolastica, articolata in 6 uffici dirigenziali non generali e in 1 ufficio dirigenziale non generale di studio, ricerca e consulenza, svolge i compiti relativi alla cura delle relazioni internazionali, in ambito bilaterale e multilaterale, in materia di istruzione scolastica; collabora alla definizione dei protocolli culturali bilaterali; realizza gli impegni connessi all'attuazione delle politiche di cooperazione dell'Unione europea curando i rapporti con le organizzazioni internazionali e coordinando le attività di promozione e gestione dei programmi di cooperazione comunitaria. La medesima direzione, inoltre, promuove intese con gli enti locali per la realizzazione di progetti ed iniziative di carattere internazionale; coordina il monitoraggio degli obiettivi europei; individua le opportunità di finanziamento a valere su fondi internazionali e comunitari e cura la pianificazione e la gestione delle risorse nazionali connesse alle politiche unitarie per la coesione nel settore dell'istruzione.

La direzione generale per l'istruzione e formazione tecnica superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle regioni, che è articolata in 6 uffici dirigenziali non generali, cura: il sostegno allo sviluppo dell'istruzione tecnico-professionale; l'ordinamento dell'istruzione degli adulti nell'ambito dell'apprendimento permanente; le linee guida in





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

materia di alternanza scuola-lavoro e di orientamento al lavoro ed alle professioni; le attività istruttorie per i provvedimenti da sottoporre all'esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e della Conferenza unificata in materia di istruzione e formazione professionale in materia di istruzione e formazione tecnica superiore; le attività riguardanti il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, ivi compreso l'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

La direzione generale per il personale della scuola, suddivisa in 10 uffici dirigenziali non generali e in 3 uffici dirigenziali non generali di studio, ricerca e consulenza, svolge tra l'altro i compiti relativi: alla disciplina giuridica ed economica del rapporto di lavoro e alla relativa contrattazione; all'indirizzo e al coordinamento con altre amministrazioni in materia di quiescenza e previdenza; agli indirizzi in materia di reclutamento e selezione dei dirigenti scolastici, rapporto di lavoro e relativa contrattazione; alla definizione delle dotazioni organiche nazionali del personale docente ed educativo e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, e alla definizione dei parametri per la ripartizione a livello regionale; alla definizione delle linee di indirizzo e coordinamento della formazione e aggiornamento del personale della scuola; agli indirizzi in materia di riconversione e riqualificazione del personale docente ed educativo e alla cura delle attività connesse alla sicurezza nelle scuole e all'edilizia scolastica.

L'articolo 6 del regolamento definisce le funzioni del Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca, il quale svolge le funzioni nelle seguenti aree: indirizzo e coordinamento, normazione generale e finanziamento delle università; attuazione delle norme comunitarie e internazionali in materia di istruzione universitaria, armonizzazione europea e integrazione internazionale del sistema universitario; razionalizzazione delle condizioni di accesso all'istruzione universitaria; partecipazione alle attività relative all'accesso alle amministrazioni e alle professioni, al raccordo dell'istruzione universitaria e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica con l'istruzione scolastica e con la formazione professionale; valorizzazione e sostegno della ricerca libera nelle università; indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca in ambito nazionale, internazionale e comunitario; cura dei rapporti tra il Ministero e l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca; indirizzo e coordinamento, normazione generale e finanziamento degli enti di ricerca non strumentali e relativo monitoraggio delle attività; valorizzazione e sostegno della ricerca libera negli enti di ricerca; indirizzo e sostegno alla ricerca spaziale e aerospaziale; cooperazione scientifica in ambito nazionale, comunitario e internazionale; promozione e sostegno della ricerca delle imprese ivi compresa la gestione di apposito fondo per le agevolazioni anche con riferimento alle aree depresse e alla integrazione con la ricerca pubblica.

Nell'ambito del dipartimento, la direzione generale per l'università, lo studente e il diritto allo studio universitario, che si articola in 11 uffici dirigenziali non generali, svolge i seguenti compiti: attività volta alla programmazione degli interventi relativi al sistema





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

universitario e alla definizione delle modalità di finanziamento del sistema universitario; attività volta all'attuazione delle norme internazionali e dell'Unione europea in materia di istruzione universitaria, curando in particolare la promozione, l'armonizzazione e l'integrazione del sistema universitario a livello europeo e internazionale; esame degli statuti adottati dalle università; attività inerenti agli ordinamenti didattici universitari e allo status dei professori e ricercatori universitari; attività inerenti all'ammissione agli ordini professionali; svolgimento dei compiti, attribuiti allo Stato, in materia di collegi universitari e residenze universitarie; supporto allo svolgimento dell'attività del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio nazionale degli studenti universitari; cura della banca dati sull'offerta formativa delle università.

La direzione generale per l'internazionalizzazione della ricerca, articolata in 6 uffici dirigenziali non generali, svolge i compiti relativi alla: definizione della politica di internazionalizzazione della ricerca; elaborazione dell'indirizzo unitario e coordinamento della politica della ricerca nei comitati di gestione delle convenzioni, dei protocolli, delle direttive e degli accordi in materia di ricerca nell'ambito dell'Unione europea, dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, dell'Agenzia Spaziale Europea, delle Nazioni Unite e di organismi internazionali; indirizzo, normazione generale e finanziamento dell'Agenzia Spaziale Italiana; indirizzo e sostegno alla ricerca spaziale e aerospaziale; promozione della partecipazione italiana ai programmi comunitari di ricerca; individuazione di opportunità di finanziamento a valere su fondi internazionali pubblici e privati e relativo utilizzo.

La direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, articolata in 5 uffici dirigenziali non generali, svolge tra l'altro i compiti relativi a: finanziamento, programmazione e sviluppo dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica; promozione e sviluppo dell'autonomia del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica; vigilanza delle relative istituzioni; sviluppo dell'offerta formativa e della produzione artistica; raccordo con il sistema scolastico e universitario, con gli altri sistemi formativi, con il sistema produttivo e delle professioni e con le pubbliche amministrazioni; rapporto con il Consiglio nazionale per l'alta formazione per gli atti di competenza.

La direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca, articolata in 7 uffici dirigenziali non generali, svolge tra l'altro i compiti relativi a: indirizzo e coordinamento, normazione generale e finanziamento degli enti di ricerca non strumentali; sviluppo dell'autonomia e razionalizzazione della rete degli enti di ricerca; vigilanza e controllo sulle attività degli enti di ricerca; promozione della ricerca finanziata con fondi nazionali; predisposizione e attuazione del programma operativo nazionale per la ricerca e lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione nelle regioni dell'obiettivo uno; cooperazione scientifica nazionale in materia di ricerca; incentivazione e agevolazione della ricerca nelle imprese e negli altri soggetti pubblici e privati e gestione dei relativi fondi.

L'articolo 7 del regolamento illustra le funzioni del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali e per la comunicazione, che comprende anch'esso quattro direzioni generali.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Tra le funzioni attribuite al dipartimento rientrano quelle relative a: studi e programmazione ministeriale; politica finanziaria, bilancio e monitoraggio del fabbisogno finanziario del Ministero; definizione degli indirizzi generali in materia di gestione delle risorse umane del Ministero, di disciplina giuridica ed economica del relativo rapporto di lavoro, di reclutamento e formazione, di relazioni sindacali e di contrattazione; acquisti e affari generali; gestione e sviluppo dei sistemi informativi del Ministero e connessione con i sistemi informativi delle università, degli enti di ricerca e dei consorzi interuniversitari; elaborazioni statistiche; status degli studenti dell'istruzione scolastica e universitaria; contrasto della dispersione scolastica e attività di orientamento; attività di comunicazione istituzionale nonché attività e convenzioni editoriali e campagne di comunicazione; promozione di campagne di sensibilizzazione e di eventi nelle tematiche di interesse del Ministero.

Nell'ambito del dipartimento, la direzione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali, articolata in 7 uffici dirigenziali non generali e in 4 uffici dirigenziali non generali di studio, ricerca e consulenza, svolge tra l'altro i compiti relativi: all'attuazione delle direttive del Ministro in materia di politiche del personale amministrativo e tecnico, dirigente e non, del Ministero; al reclutamento, alla formazione generale e all'amministrazione del personale; alle relazioni sindacali e alla contrattazione; all'emanazione di indirizzi alle direzioni regionali per l'applicazione dei contratti collettivi e la stipula di accordi decentrati; alla cura della gestione amministrativa e contabile delle attività strumentali, contrattuali e convenzionali di carattere generale, comuni agli uffici dell'amministrazione centrale; alla gestione del contenzioso per provvedimenti di carattere generale e alla definizione delle linee di indirizzo per la gestione del contenzioso di competenza delle articolazioni territoriali.

La direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio, articolata in 9 uffici dirigenziali non generali, rileva il fabbisogno finanziario del Ministero avvalendosi dei dati forniti dai dipartimenti e dagli uffici scolastici regionali; in attuazione delle direttive del Ministro, e in coordinamento con gli altri dipartimenti, cura la predisposizione dello stato di previsione della spesa del Ministero, delle operazioni di variazione e assestamento, la redazione delle proposte per la legge finanziaria, l'attività di rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo; predispone i programmi di ripartizione delle risorse finanziarie rivenienti da leggi, fondi e provvedimenti, in relazione alle destinazioni per esse previste; predispone gli atti connessi con l'assegnazione delle risorse finanziarie ai vari centri di responsabilità e ai centri di costo; analizza ed effettua il monitoraggio dei flussi finanziari; elabora le istruzioni generali per la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche.

La direzione generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi, articolata in 10 uffici dirigenziali non generali, promuove e svolge attività di indagine, studio e documentazione per le materie di competenza del Ministero; pianifica, gestisce e sviluppa il sistema informativo del Ministero; cura i rapporti con i soggetti che forniscono i servizi concernenti il sistema informativo, svolgendo tutti gli adempimenti contrattuali relativi; cura i rapporti con il Centro Nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione; fornisce consulenza alle scuole in materia di strutture informatiche e tecnologie destinate





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

alla didattica; provvede alla creazione di servizi in rete per le scuole e delle infrastrutture necessarie anche in collaborazione con le regioni, gli enti locali ed altri soggetti pubblici e privati; cura l'anagrafe degli studenti e dei laureati e l'anagrafe della ricerca.

La direzione generale per la comunicazione, articolata in 8 uffici dirigenziali non generali e in 1 ufficio dirigenziale non generale di studio, ricerca e consulenza, svolge i compiti relativi: cura dei rapporti con il dipartimento informazione ed editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con gli altri enti e organi di informazione; coordinamento della comunicazione istituzionale anche con riguardo agli strumenti multimediali e alla rete intranet; promozione di campagne di sensibilizzazione nelle tematiche di interesse del Ministero; promozione di manifestazioni, eventi ed azioni a favore degli studenti delle scuole e delle università, ai fini della prevenzione e del contrasto del disagio giovanile; coordinamento del sito Web dell'amministrazione; promozione di attività e convenzioni editoriali, pubblicitarie e campagne di comunicazione; promozione di monitoraggi e indagini demoscopiche. La direzione generale è responsabile dell'ufficio relazioni con il pubblico a livello centrale e indirizza l'attività degli uffici relazioni con il pubblico a livello periferico.

L'articolo 8 del provvedimento in esame è dedicato agli uffici scolastici regionali dei quali vengono delineate le rispettive articolazioni e funzioni. In particolare, l'ufficio scolastico regionale vigila sul rispetto delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni, sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell'azione formativa e sull'osservanza degli standard programmati; cura l'attuazione, nell'ambito territoriale di propria competenza, delle politiche nazionali per gli studenti; provvede alla gestione amministrativa e contabile delle attività strumentali, contrattuali e convenzionali di carattere generale, comuni agli uffici dell'amministrazione regionale. Da esso dipendono gli uffici scolastici provinciali, dei quali assicura l'uniformità dell'azione amministrativa nelle materie di loro competenza; attiva la politica scolastica nazionale sul territorio supportando la flessibilità organizzativa, didattica e di ricerca delle istituzioni scolastiche; integra la sua azione con quella dei comuni, delle province e della regione nell'esercizio delle rispettive competenze; cura i rapporti con l'amministrazione regionale e con gli enti locali, per quanto di competenza statale, per l'offerta formativa integrata, l'educazione degli adulti, nonché l'istruzione e formazione tecnica superiore e i rapporti scuola-lavoro; esercita la vigilanza sulle scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché sulle scuole straniere in Italia; assegna alle istituzioni scolastiche, nell'ambito dei capitoli di bilancio affidati alla sua gestione, le risorse finanziarie; svolge attività di verifica e di vigilanza al fine di rilevare l'efficienza dell'attività delle istituzioni scolastiche e di valutare il grado di realizzazione del piano per l'offerta formativa; assegna alle istituzioni scolastiche ed educative le risorse di personale ed esercita, avvalendosi anche degli uffici scolastici provinciali, tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'Amministrazione centrale; assicura la diffusione delle informazioni; esercita le attribuzioni, assumendo legittimazione passiva nei relativi giudizi, in materia di contenzioso del personale della





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

scuola, nonché del personale amministrativo in servizio presso gli uffici scolastici periferici.

L'articolo 9 del regolamento tratta del corpo ispettivo, che è composto dai dirigenti centrali e periferici investiti della funzione ispettiva tecnica, con l'indicazione delle rispettive posizioni di dipendenza funzionale nell'esercizio della loro funzione.

L'articolo 10 stabilisce che con un successivo decreto ministeriale non regolamentare verranno individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale e i loro compiti.

Con l'articolo 11 il personale dirigenziale e non dirigenziale dell'ex Ministero della pubblica istruzione e dell'ex Ministero dell'università e della ricerca confluisce nel ruolo unico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, fatto salvo l'espletamento dei concorsi di riqualificazione già indetti.

L'articolo 12 sancisce la verifica a cui deve essere sottoposta ogni due anni l'organizzazione del Ministero al fine di accertarne funzionalità ed efficienza.

Nell'ambito delle disposizioni sull'organizzazione, si prevede che, al fine di razionalizzare la rete periferica esistente, e a far data dall'entrata in vigore del regolamento, il Ministero non procede all'apertura di nuovi uffici scolastici provinciali. Inoltre, con un piano operativo da emanarsi entro due anni dal presente regolamento, si provvede a ridefinire il modello organizzativo territoriale su base regionale, attraverso la previsione di uffici scolastici provinciali di livello dirigenziale non generale e di presidi amministrativi di livello non generale, fermo restando il mantenimento dei servizi essenziali.

L'articolo 13 prevede che nell'ambito del Ministero continuano ad operare gli organismi già operanti presso i due Ministeri accorpatisi individuati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legge n.223 del 2006.

Con l'articolo 14 il regolamento dispone l'abrogazione, a far data dalla sua entrata in vigore, dei regolamenti di riorganizzazione dell'ex Ministero della pubblica istruzione e dell'ex Ministero dell'università e della ricerca.





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

RELAZIONE TECNICA

Il provvedimento, è predisposto in attuazione delle disposizioni del decreto-legge 16 maggio 2008, n.85 che ha previsto l'accorpamento del Ministero dell'università e della ricerca con il Ministero della pubblica istruzione e la creazione del nuovo Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Ai sensi del predetto decreto-legge e in particolare dell'articolo 1, comma 16, il presente regolamento ridefinisce gli assetti organizzativi, assicurando, fermi restando i conseguenti processi di riallocazione e mobilità del personale, che, al termine del processo di riorganizzazione, la somma dei limiti delle spese strumentali e di funzionamento sia ridotta di almeno il 20 per cento.

Relativamente alla predetta riduzione di almeno il 20%, si precisa che la stessa riduzione ammonta complessivamente ad euro 4.613.187, a decorrere dall'anno 2009, così determinata per ciascuna delle due amministrazioni interessate:

- ex stato di previsione MPI euro 4.211.256
- ex stato di previsione MUR euro 401.931

Si rappresenta che detta riduzione sarà puntualmente apportata in sede di predisposizione di bilancio per l'anno 2009.

Inoltre, al fine di adeguare il nuovo assetto organizzativo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alle previsioni del decreto-legge n.112/2008, si è inteso applicare fin da subito l'articolo 74 del predetto decreto-legge ancora in fase di conversione.

Nell'applicare tali disposizioni, si è tuttavia tenuto conto del comma 4 dell'articolo 74 che prevede che, ai fini dell'attuazione della riduzione prevista per gli uffici dirigenziali di livello generale e quelli di livello non generale, si debba tener conto delle riduzioni già apportate dai





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 1, comma 404 della legge n.296/2006.

Poiché le riduzioni previste dall'articolo 1, comma 404 della legge n.296/2006 sono state già effettuate con il D.P.R. 21/12/2007, n.260 per il Ministero della pubblica istruzione e con il D.P.R. 19/11/2007, n.264 per il Ministero dell'università e della ricerca, le percentuali di riduzione indicate al comma 1, lett. a) dell'articolo 74 passano conseguentemente dal 20% al 10% per gli uffici dirigenziali di livello generale e dal 15% al 10% per quelli di livello non generale.

Per quanto riguarda gli uffici dirigenziali di livello generale, occorre preliminarmente far presente che, al fine di armonizzare la struttura dei due dicasteri riuniti e nell'ottica di utilizzo del modello di tipo dipartimentale, si è provveduto a sostituire il Segretariato Generale previsto nel regolamento del Ministero dell'università e della ricerca con il Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e la ricerca. Tale trasformazione non comporta ovviamente maggiori oneri in quanto si tratta di strutture di pari livello.

Per quanto concerne la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale, si fa presente che la somma delle dotazioni organiche dei due Ministeri accorpati è pari a 38 e che pertanto, applicando la riduzione del 10%, il numero dei posti da ridurre è pari a 3,8.

Per ottenere tale riduzione si è operata la soppressione in eccesso di 4 uffici dirigenziali generali previsti dal regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca e dal regolamento di organizzazione del Ministero della pubblica istruzione, e in particolare: la direzione generale dei sistemi informativi di cui all'articolo 8 del predetto D.P.R. 19 novembre 2007, n.264, la direzione generale degli affari generali e del personale di cui all'articolo 3 del predetto D.P.R., il posto di dirigente generale ai sensi dell'articolo 19, comma 10 del decreto legislativo n.165/2001 presso il Segretariato Generale di cui all'articolo 1, comma 3 del già citato D.P.R. n.264/2007 e il posto di dirigente generale con compiti di studio, ricerca e consulenza ai sensi dell'articolo 19, comma 10 di cui alla tabella organica allegata al DPR n.260/2007.





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Le due direzioni generali soppresse confluiscono rispettivamente nella nuova struttura del Ministero nella direzione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali di cui all'articolo 7, comma 4 e nella direzione generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi di cui all'articolo 7, comma 6 del presente regolamento.

Per quanto concerne infine la riduzione del 10% degli uffici dirigenziali di livello non generale, si fa presente che, ai sensi delle tabelle allegate ai regolamenti di organizzazione dei precedenti Ministeri, la dotazione complessiva dei dirigenti è pari a 751 unità, di cui 379 dirigenti tecnici in servizio presso il Ministero della pubblica istruzione. A fronte di tale consistenza numerica, con il presente regolamento è prevista una riduzione di 75 unità.

I risparmi totali in applicazione della lettera a) del comma 1 dell'articolo 74 del decreto legge n.112 del 2008 ammontano pertanto a:

- 4 posti di dirigenza generale (10% di 38)			
197.900,06 X 4	euro		791.600,24
- 75 posti dirigente non generale (10% di 751)			
83.544,20 X 75	euro		6.265.815
Totale risparmi	euro		7.057415,24

Per quanto concerne l'applicazione dell'articolo 74, comma 1, lett.b) del decreto legge n.112 del 2008 che prevede la riduzione del contingente di personale adibito allo svolgimento di compito logistico-strumentali e di supporto in misura non inferiore al 10% con contestuale riallocazione delle risorse umane eccedenti tale limite negli uffici che svolgono funzioni istituzionali si fa presente quanto segue. In occasione della precedente riorganizzazione del Ministero della pubblica istruzione, anche in attuazione dell'articolo 1, comma 404 della legge n.296/2006, si era provveduto alla ricognizione delle unità di personale adibito ad





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

attività logistico-strumentali e di supporto che all'epoca si attestavano su un totale di 431 unità. Nel frattempo 33 unità sono andate in pensione e pertanto il contingente che effettivamente presta servizio presso tali uffici è sceso a 398 unità. A questi vanno aggiunte 70 unità in servizio presso gli uffici logistico-strumentali e di supporto dell'ex Ministero dell'università e della ricerca che sostanzialmente facevano capo alla Direzione generale degli affari generali e del personale e alla Direzione generale dei sistemi informativi. Pertanto, a Ministero accorpato, il totale delle unità che dovrebbero svolgere funzioni strumentali e di supporto si attestano su una cifra pari a 468 unità a cui va applicata la riduzione prevista del 10%. Tuttavia, avendo effettivamente soppresso le direzioni generali di cui sopra, tutto il personale in servizio presso le predette strutture (70 unità) verrà ricollocato presso gli uffici che svolgono funzioni istituzionali, garantendo una complessiva riduzione del personale in servizio presso gli uffici logistico-strumentali e di supporto pari al 14,96% (70 unità su un totale di 468).

Per quanto concerne inoltre l'applicazione dell'articolo 74, comma 1, lett. c) del decreto legge n.112 del 2008 che prevede la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando una riduzione non inferiore al 10% della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale si rimanda all'allegata tabella 1 a questa relazione che, nell'indicare le dotazioni organiche dei due ministeri antecedenti all'accorpamento, ne prevede la sostanziale riduzione garantendo gli obiettivi di risparmio fissati alla lett.c) In particolare, il risparmio di spesa totale è pari a 33.156.137,28 Euro.

Per quanto concerne inoltre la previsione dell'articolo 74, comma 3 del decreto legge n.112 del 2008 si fa presente che gli uffici scolastici provinciali di cui all'articolo 8 svolgono una funzione fondamentale nella gestione dei ruoli provinciali del personale docente e che pertanto allo stato attuale appare impossibile modificare procedure che permettono il corretto avvio dell'anno scolastico. Tuttavia, attraverso un





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

piano operativo, nell'arco di un biennio, sarà possibile, come affermato dall'articolo 12, comma 3 del presente regolamento, ridefinire il modello organizzativo su base regionale, anche attraverso la previsione a livello provinciale di semplici presidi amministrativi di livello non dirigenziale.

Si fa infine presente, al fine di raccordare il presente decreto con il regolamento di riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione che, a titolo compensativo di alcune misure introdotte nel suddetto regolamento, il taglio effettuato sulla dotazione organica della dirigenza di seconda fascia del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è incrementato di n.4 posti dirigenziali non generali. Il taglio complessivo è pertanto pari a n.79 unità di cui n.75 in applicazione della riduzione della dotazione organica del 10% e n.4 posti a copertura della misure introdotte nel regolamento degli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Per quanto riguarda i risparmi totali che si ottengono con la revisione delle strutture organizzative del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si fa presente quanto segue:

Ai sensi dell'articolo 1, comma 16 del decreto-legge n.85 del 2008 e sulla base dei dati forniti dall'Ispettorato Generale di Bilancio, si ottengono a regime risparmi pari a:	4.613.187
Applicazione della riduzione del 10% sui posti di dirigenza generale	791.600,24
Applicazione della riduzione del 10% sui posti di dirigenti non generali	6.265.815
Riduzione del 10% delle spese relative ai posti in organico del personale non dirigenziale	33.156.137,28
Totale risparmi	44.826.739,52

Verifica del Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato ai sensi e per
gli effetti dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

7 AGO. 2008



riduzione del 10% della spesa complessiva relativa ai posti in organico del personale non dirigenziale (L.S)

organico 06/02/2008	vacanze 01/06/2008	costo unitario LD		costo unitario LS	costo unitario x posti in organico	riduzione di unità	riduzione economica del 10%	organico ridotto	presenze 01/06/2008	nuove vacanze
		tabellare	ind. Amm.							
C3	1.000	26.341,28	3.370,44	29.711,72	41.115,08	-139	-5.714.995,86	861	690	171
C2	1.266	23.978,56	3.112,08	27.090,64	47.047.474,68	-122	-4.573.539,37	1.133	972	161
C1	1.829	21.905,72	2.772,72	24.678,44	62.460.396,22	-266	-9.083.906,72	1.563	1293	270
B3	2.103	20.075,24	2.483,28	22.558,52	66.648.257,39	-69	-2.183.837,12	2.034	1783	251
B2	1.796	18.869,92	2.246,40	21.116,32	52.480.491,45	-249	-7.276.970,14	1.547	1166	381
B1	818	17.942,28	2.045,76	19.988,04	22.625.429,90	-3	-82.978,35	815	718	97
A1	583	16.989,84	1.834,20	18.824,04	15.186.395,92	-68	-1.771.312,05	515	345	170
totale	9.384	2.417		306.563.523,70	-916	-30.656.639,61	8.468	6.967	1.501	

ati sottratti dalle vacanze e aggiunti ai presenti delle posizioni C1 e B2 i posti impegnati per i concorsi (305+500+100=905)

10% **30.656.352,37**
-287,24

riduzione del 10% della spesa complessiva relativa ai posti in organico del personale non dirigenziale (L.S)

organico 06/02/2008	vacanze 01/07/2008	costo unitario LD		costo unitario LS	costo unitario x posti in organico	riduzione di unità	riduzione economica del 10%	organico ridotto	presenze 01/07/2008	nuove vacanze
		tabellare	ind. Amm.							
C3	89	26.341,28	4.600,80	30.942,08	42.817,65	-10	-428.176,50	78	59	19
C2	94	23.978,56	4.058,60	28.038,16	38.799,21	-9	-349.192,85	85	45	40
C1	134	21.905,72	3.777,36	25.683,08	35.540,25	-15	-533.103,69	119	82	37
B3	105	20.075,24	3.250,92	23.326,16	32.278,74	-11	-355.066,14	94	70	24
B2	70	18.869,92	2.989,56	21.859,48	30.249,15	-9	-272.242,34	61	51	10
B1	40	17.942,28	2.715,96	20.658,24	28.586,87	0	0,00	40	26	14
A1	20	16.989,84	2.692,56	19.682,40	27.236,51	0	0,00	20	2	18
totale	551	216		19.372.384,67	-54	-1.937.781,52	497	335	162	

10% **1.937.238,47**
-543,06

NUOVE		costo unitario LD		costo unitario		costo unitario	
organico	tabella/tred	Ind. Amm.	totale	LS	x posti in organico		
22	F7	31.780,86	3.370,44	35.151,30	48.642,37	1.070,132,12	
68	F6	29.947,32	3.370,44	33.317,76	46.105,12	3.135.147,91	
800	F5	28.039,76	3.370,44	31.410,20	43.465,43	34.772.347,81	
49	F4	26.341,28	3.370,44	29.711,72	41.115,08	2.014.638,83	
1.135	F3	23.978,56	3.112,08	27.090,64	37.488,03	42.648.911,36	
689	F2	22.689,27	2.772,72	25.461,99	35.234,30	24.276.433,91	
875	F1	21.905,72	2.772,72	24.678,44	34.150,03	29.881.272,11	
39	F6	22.628,99	2.483,28	25.112,27	34.760,36	1.355.264,01	
76	F5	21.992,87	2.483,28	24.476,15	33.870,10	2.574.127,32	
1.920	F4	21.274,98	2.483,28	23.758,26	32.876,68	63.123.225,96	293.342.317,53
95	F3	20.075,24	2.483,28	22.558,52	31.216,48	2.965.585,60	562.546,44
1.608	F2	18.869,92	2.246,40	21.116,32	29.220,76	46.986.987,89	
855	F1	17.942,28	2.045,76	19.988,04	27.659,45	23.648.829,54	
67	F3	18.250,06	1.834,20	20.084,26	27.792,60	1.584.178,14	
371	F2	17.600,06	1.834,20	19.434,26	26.893,13	9.977.350,85	
110	F1	16.989,84	1.834,20	18.824,04	26.048,71	2.865.357,72	
E						292.779.771,09	

costo unitario
x posti in organico
306.563.523,70 +
19.372.384,67 =
325.935.908,37 -
10%
32.593.590,84 =
293.342.317,53

293.342.317,53
562.546,44

Riduzione richiesta 32.593.590,84
Riduzione effettuata 33.156.137,28